



COMUNE DI TRENTO

CORPO POLIZIA LOCALE
TRENTO MONTE BONDONE

U.O.C. - Procedure Sanzionatorie

Nucleo Procedure Sanzionatorie

via Maccani, 148 | 38121 Trento
tel. 0461 889111/884444 | fax 0461 889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it

GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME

Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura
di protocollo.

DECRETO n. 28/2022

OGGETTO: Conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a personale dipendente di Trentino Mobilità s.p.a., ai sensi dell'articolo 12 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il comma 1 dell'art. 12 bis del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) ha disposto che con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di fermata e sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi;
- che i dipendenti indicati nel punto precedente, nominati dal Sindaco ai sensi del comma 1 dell'art. 12 bis del Codice della Strada, di seguito per brevità e convenzione definiti "ausiliari della sosta", possono essere abilitati anche a disporre la rimozione dei veicoli ovunque sia previsto ai sensi dell'art. 159 del Codice della strada;
- che il comma 2 dell'articolo 12 bis del Codice della Strada stabilisce che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta possono essere esercitate, da tali dipendenti, in possesso dei requisiti morali e di idoneità richiesti e previo superamento di un esame di qualificazione;

CONSIDERATO

- che con deliberazione del Consiglio comunale n 185 del 26.10.2010 è stato approvato il Piano Urbano della Mobilità con il quale sono stati previsti provvedimenti amministrativi atti ad attenuare le criticità determinate dall'eccesso di traffico e della domanda di sosta con la regolamentazione della sosta mediante tariffazione e con l'istituzione di parcheggi a pagamento;
- che la finalità della norma è quella di individuare figure che possano coadiuvare gli organi di polizia stradale nell'attività di contrasto di comportamenti illeciti dettati dalle norme del Codice della Strada per quanto concerne le violazioni sulle aree di



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



parcheggio a pagamento (oltre che a quelle funzionalmente collegate all'utilizzo degli stessi) situate su piazze e strade del Comune di Trento;

- che con il contratto di servizio del 25.07.2016 n. 27587 racc., avente ad oggetto "convenzione per l'esercizio del servizio della sosta e degli altri servizi connessi per la mobilità urbana del Comune di Trento" il Comune di Trento ha rinnovato la convenzione n. prot. 99387 – 20.078 racc d.d. 14.11.2006 che affida alla società "Trentino Mobilità s.p.a." la gestione unitaria ed omnicomprensiva del servizio relativo alla sosta a pagamento, senza custodia, sui posti auto situati su piazze e strade in disponibilità al Comune di Trento;
- che la società Trentino Mobilità s.p.a. affidataria della concessione del servizio di cui al punto precedente si è impegnata, con oneri a suo carico, a svolgere un'adeguata attività di controllo delle aree oggetto della concessione, così come previsto dall'articolo 12 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante l'impiego di proprio personale quantitativamente adeguato e appositamente formato. Nel servizio sono ricomprese le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta, compresi i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento;
- vista la necessità di provvedere al conferimento della funzione di prevenzione ed accertamento di tutte le violazioni in materia di fermata e sosta, di cui agli articoli 7, 157 e 158 del Codice della Strada entro l'ambito territoriale dell'area di sosta regolamentata e a pagamento affidata a detta società in continuità con le funzioni precedentemente conferite ai sensi dei commi 132 e 133 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127;

RILEVATO

- che per le medesime ragioni di continuità con il precedente regime, come indicato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. prot. 300/A/7923/20/101/3/3/9 d.d. 22 ottobre 2020, può essere riconosciuta validità alla formazione ottenuta nel periodo di vigenza della precedente norma. Pertanto, coloro che risultano già formati potranno esercitare le funzioni loro attribuite, senza soluzione di continuità, previo conferimento delle funzioni attraverso il rinnovo della designazione da parte del Sindaco ai sensi del nuovo art. 12-bis CdS;
- che parimenti, alle medesime condizioni, può essere riconosciuta la possibilità di continuare ad esercitare le medesime funzioni a coloro che erano già stati designati con provvedimento formale dal Sindaco e, seppur privi di adeguata formazione, hanno svolto attività di accertamento di violazioni in materia di sosta e di fermata;

TENUTO CONTO

del Decreto Sindacale n. 54/2012/6 del 5 marzo 2012, adottato in vigenza dei commi 132 e 133 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 ora abrogati ad opera dell'art.49 comma 5 - duodecies della Legge 120/2020, con il quale il Comune di Trento ha conferito al signor **Marchel Maurizio**, dipendente della società Trentino Mobilità spa, le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta;



VISTO

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
- la circolare del Ministero dell'Interno 22 ottobre 2020, prot. n. 300/A/7923/20/101/3/3/9, in particolare la scheda 2, con la quale sono state fornite direttive sull'attuazione della legge 11 settembre 2020, n. 120, introduttiva dell'art. 12 bis Codice della Strada;
- le circolari del Ministero dell'interno prot. n. 300/A/26467/110/26 del 25.9.1997 e n. 300/A/55042/110/26 del 17.8.1998 con le quali sono state fornite indicazioni operative e di coordinamento per garantire l'uniforme impiego degli ausiliari del traffico/sosta e che sono da ritenersi tuttora vigenti per le parti non in contrasto con le disposizioni del citato art. 12 bis del Codice della Strada;
- la deliberazione del Consiglio comunale n 185 del 26.10.2010, (Piano urbano della Mobilità di regolamentazione sosta);

RITENUTO

che, pertanto, è possibile riconoscere in continuità, al signor **Marchel Maurizio**, dipendente della società Trentino Mobilità s.p.a., la funzione di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, del Codice della Strada.

Per quanto sopra esposto

DECRETA

- 1) la nomina di "ausiliario della sosta", ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 30.04.1992, n. 285, del signor **Marchel Maurizio** nato a Trento (TN) il 22.09.1971 domiciliato per la carica in via Brennero n. 71 a Trento (TN) sede della società Trentino Mobilità s.p.a.;
- 2) il conferimento al signor **Marchel Maurizio**, della funzione di prevenzione ed accertamento delle seguenti violazioni in materia di sosta ai sensi del Codice della Strada

- art. 7 comma 1, lettere a) ed f), comma 14 e comma 15;
- art 157 commi 5, 6 e 8;
- art. 158 comma 2 lettere b) e c) e comma 6.

entro l'ambito territoriale delle aree di sosta a pagamento affidata alla società Trentino Mobilità s.p.a. da cui egli dipende, come riportate nell'allegato A-A1 del "Disciplinare per la gestione della sosta a pagamento da parte di Trentino Mobilità s.p.a." parte integrante del contratto di servizio n. 27587 d.d. 25.07.2016;

RICORDA

- 1) al signor **Marchel Maurizio** che deve adempiere alle proprie funzioni con la massima diligenza, cura e costante presenza attiva sulla zona a lui assegnata dalla società Trentino Mobilità s.p.a. da cui dipende, osservando sempre e scrupolosamente le direttive da essa impartite;
- 2) che il servizio di accertamento e dell'attività sanzionatoria posta in essere sia svolta



in conformità alle direttive del Corpo di Polizia Locale Trento Monte Bondone, che provvederà a curare tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti;

3) alla società Trentino Mobilità s.p.a. di garantire l'immediata riconoscibilità per l'utenza stradale dell'ausiliario mediante dotazione di tessera di riconoscimento che deve essere esposta in modo ben visibile, con apposito abbigliamento rifrangente che non dovrà contenere simboli o riferimenti a quelli previsti per i corpi e/o servizi di polizia stradale di cui dall'art. 12 del C.d.S..

INCARICA

la Polizia Locale Trento Monte Bondone di verificare l'operato, di espletare l'attività sanzionatoria successiva all'emissione dei verbali, di organizzare congiuntamente alla società Trentino Mobilità s.p.a. il servizio, di verificare periodicamente l'operato dell'ausiliario.

SI RISERVA

Qualora abbia notizia di comportamenti non conformi alla qualifica di Pubblico Ufficiale e di ausiliario della sosta di sospendere o revocare il presente provvedimento.

Il presente decreto decorre dall'**1 marzo 2022**.

Al signor **Marchel Maurizio** è conferita, limitatamente all'esercizio delle sopraindicate funzioni, la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi del comma 2 dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992.

L'interessato decade dall'incarico per mancanza dei requisiti previsti, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro o per ogni altra causa prevista dalla legge.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Commissario del Governo, alla Questura di Trento, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla società Trentino Mobilità al Servizio Mobilità di questo Ente.

IL SINDACO

Dott. Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).